

---

## MASSIMARIO

---

*A cura di*

**Matteo Prioschi**

---

### LICENZIAMENTO

## Repêchage solo tra mansioni fungibili

L'articolo 3 della legge 604/1966 prevede «l'obbligo di repêchage nell'esclusivo alveo della fungibilità delle mansioni in concreto attribuibili al lavoratore (senza alcun obbligo di organizzare corsi di formazione previsti per la diversa ipotesi di esercizio dello ius variandi...) e ciò anche nella vigenza del novellato articolo 2103 Codice civile, che non consente di giungere al punto di considerare come posizione utile ai fini del repêchage quella che in nessun modo sia riferibile alla professionalità posseduta». Nel caso specifico la Corte d'appello «ha precisato che l'unica posizione che poteva essere considerata (in quanto avulsa dalla caratteristica di precarietà temporale che contraddistingueva gli altri contratti a tempo determinato stipulati dalla società) era quella di "addetto al web"...(occupata da una lavoratrice assunta a tempo determinato per il periodo apprezzabilmente lungo di un anno) che però non poteva ragionevolmente essere occupata» dal dipendente licenziato «nemmeno a seguito di un'attività formativa in quanto trattavasi, "...di competenze del tutto differenti dal bagaglio formativo e professionale del reclamato", appartenendo a diversa categoria».

**Corte di cassazione,  
ordinanza 10627/2024,  
depositata il 19 aprile**